




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3002

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l'anno 2021

*(Conversione in legge del DL n. 25/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2120)*

N. 318 – 20 aprile 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3002

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l'anno 2021

*(Conversione in legge del DL n. 25/2021 – Approvato dal Senato
A.S. 2120)*

N. 318 – 20 aprile 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI PER L'ANNO 2021	- 4 -
ARTICOLO 3.....	- 6 -
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.....	- 6 -
ARTICOLO 3-BIS.....	- 9 -
APERTURA DEGLI UFFICI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI ELETTORALI.....	- 9 -
ARTICOLO 3-TER.....	- 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINE MANDATO.....	- 10 -
ARTICOLO 3-QUATER.....	- 11 -
ULTERIORI MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DELLA GESTIONE DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ISTITUZIONI AFAM	- 11 -
ARTICOLO 4.....	- 12 -
CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3002
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	Sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	la De Carlo
Gruppi:	M5S
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2120), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il decreto legge reca all'art. 4 una clausola di neutralità finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Al momento della predisposizione della presente Nota non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata rispetto alle modifiche apportate dal Senato.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono inoltre corredati di relazione tecnica.

Il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio in risposta alle richieste di chiarimenti formulate durante l'esame in sede consultiva: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota, ove rilevante ai fini dell'analisi.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021

La norma stabilisce che, per l'anno 2021, si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021:

- le elezioni comunali e circoscrizionali.

Si tratta, in particolare, delle elezioni indette per le seguenti ipotesi: scadenza naturale degli organi; rinnovo delle elezioni in alcune sezioni (sezioni il cui risultato è influente ed è stato annullato) anche se già indette; scioglimento per mafia; verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo [comma 1, lettera *a*), e lettera *b*), numeri 2), 3), e 4)];

- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 [comma 1, lettera *b*), numero 1)];
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendesse necessario indire entro il 31 luglio 2021 (comma 2).

La norma prevede, per i comuni commissariati per infiltrazioni mafiose, la proroga delle gestioni commissariali in essere fino al rinnovo degli organi, al fine di assicurare la continuità nell'amministrazione degli enti interessati nonché, per le regioni, la proroga di compiti e funzioni delle Giunte e dei Consigli.

L'intervento normativo è disposto considerato il "permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale".

Una norma approvata dal Senato differisce il termine per lo svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, prorogando, corrispondentemente, la durata degli organi in carica. Tale differimento, già applicabile agli organi in scadenza nei primi sei mesi del 2021 (ai sensi dell'art. 2 del DL n. 183 del 2020, novellato dalla norma in esame), diviene ora applicabile agli organi in scadenza nei primi nove mesi del medesimo anno (comma 2-*bis*).

Si rammenta che al novellato articolo 2 (relativo, come detto, al differimento per il primo semestre 2021) non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le disposizioni hanno natura meramente ordinamentale dal momento che si limitano a prevedere il differimento delle elezioni nella finestra temporale del 15 settembre – 15 ottobre 2021 e, dunque, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, comunque, rammenta che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera *a*), comma 400, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni

elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni. La relazione tecnica rammenta, altresì, che la legge di bilancio 2021-2023 ha stanziato, sul fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, evidenziando che sulla base, inoltre, dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante disposizioni di riduzione dei termini e di semplificazione del procedimento elettorale, è stato già predisposto il decreto interministeriale che provvede alla ripartizione delle suddette risorse per il triennio 2020-2022, tenendo conto anche degli eventuali accorpamenti delle consultazioni.

Quanto alle spese da sostenere per lo svolgimento dei rispettivi procedimenti elettorali, la relazione tecnica precisa poi che, in base alle vigenti disposizioni, le spese per l'attuazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono a carico, rispettivamente, dello Stato, delle regioni e dei comuni, in base alla natura della consultazione.

A ciò si aggiunge il principio di concentrazione delle consultazioni elettorali di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che, a decorrere dall'anno 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

L'emendamento che ha introdotto il comma *2-bis* non è corredato di relazione tecnica. La Commissione Bilancio del Senato ha espresso sullo stesso parere non ostativo (seduta del 30 marzo 2021) dopo che il relatore aveva segnalato di non avere osservazioni e la rappresentante del Governo aveva concordato.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme in esame si limitano a disporre il rinvio infrannuale delle consultazioni elettorali previste nel 2021 e tenuto conto che a norme che avevano disposto analoghi differimenti di consultazioni elettorali amministrative e politiche non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si vedano, ad esempio, l'articolo 2, commi 4 – 4-*ter*, del DL 183/2020 e la relativa RT (AC 2845, nonché la RT di passaggio riferita all'AS 2101); l'art. 4 del DL 2/2021, l'art. 31-*quater* del DL 137/2020; l'art.1, comma 4-*terdecies*, del DL n. 125 del 2020.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio

La norma stabilisce che le operazioni di votazione che avranno luogo nel 2021 dovranno svolgersi non solo nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, bensì anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (comma 1).

La disposizione deroga espressamente all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Il comma 399 era parte di un insieme di misure (recate ai commi 398-401) dal cui combinato disposto erano attesi risparmi complessivi per 100 milioni annui: infatti, il comma 398 aveva ridotto il "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" da 400 a 300 milioni annui. Si rammenta che con la legge di bilancio 2021 e il relativo decreto di ripartizione in capitoli, sul Fondo predetto (cap. 3020/MEF) sono, appunto, stanziati 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Una disposizione di carattere del tutto analogo, relativamente all'anno 2020, è stata prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del DL n. 26/2020. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si prevede altresì che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e solo successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. È previsto che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Inoltre, si prevede che nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali e che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni (comma 2).

Si rammenta altresì che una disposizione di carattere del tutto analogo (salve alcune differenze concernenti il referendum costituzionale del 2020) è stata prevista, relativamente all'anno 2020, dall'articolo 1, comma 2, del DL n. 26/2020. Anche a tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica assicura che l'estensione dei tempi di votazione anche al lunedì lascerebbe invariati gli oneri relativi:

- alla stampa delle schede e degli stampati per i seggi;
- alle spese degli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e quelle per i componenti dei seggi, per i quali la legge n. 70/1980 prevede un onorario fisso forfettario (150 euro per i presidenti e 120 per gli altri componenti), del tutto indipendente dalla durata della votazione;
- al lavoro "straordinario" del personale di prefetture e comuni che, in caso di scrutinio il pomeriggio e la sera del lunedì (con conseguente necessario prolungamento della presenza in ufficio), non effettuerebbero più, in compenso, il turno per lo scrutinio nella notte tra domenica e lunedì. Evidenzia inoltre che lo svolgimento nella giornata del martedì evita inoltre gli ulteriori oneri che potrebbero derivare dal prolungamento delle operazioni di spoglio in orario notturno, nella notte tra il lunedì e il martedì.

Con riferimento alle attività di vigilanza ai seggi, la relazione tecnica afferma che è stabilito che gli oneri per l'impiego delle forze di polizia devono trovare copertura nel limite delle risorse complessivamente determinate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il ministro della giustizia, del 15 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata fissata la misura massima del finanziamento delle spese per l'organizzazione "tecnica" e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, relativamente al triennio 2020-2022.

Nel corso dell'**esame in prima lettura**, presso la 5^a Commissione del Senato¹ la rappresentante del Governo ha depositato una **nota istruttoria** finalizzata a rispondere ai rilievi della Commissione relativi ai possibili oneri da sostenere per le attività di vigilanza ai seggi. Nella nota si conferma che le attività di vigilanza risultano ampliate in conseguenza dell'estensione dei tempi di votazione anche nella giornata di lunedì. Tale estensione dovrebbe comportare l'utilizzo di circa 18.000 operatori di polizia per un costo complessivo unitario pari a euro 1.164,08, comprensivo dell'indennità di ordine pubblico e delle spese di pernottamento per quattro giorni. L'onere complessivo è stato stimato pari a circa 20.953.440 euro. Tale onere, prosegue la nota, è circa il doppio rispetto a quello che si sostiene in caso di votazione in una sola giornata; pertanto, l'onere aggiuntivo ammonta a circa 10 milioni di euro. La nota conferma che tutti gli altri oneri sostenuti in occasione

¹ Confronta il resoconto della seduta n. 383 del 23 marzo 2021.

delle elezioni amministrative dalle amministrazioni competenti (Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della giustizia) sono del tutto indipendenti dalla durata della votazione.

In conclusione, la nota afferma che l'estensione di un giorno del periodo di votazione comporta oneri aggiuntivi solo in relazione alle spese di vigilanza dei seggi. Considerato che per consultazioni elettorali che si svolgono in una sola giornata, l'articolo 2 del decreto interministeriale del 15 aprile 2020 che reca i limiti massimi di spesa per le consultazioni, prevede per 16.074 sezioni un costo complessivo pari a circa 30 milioni di euro, e che la norma in esame comporta un onere aggiuntivo di 10 milioni di euro, l'onere complessivo, pari a 40 milioni di euro, è coperto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto in esame, dalle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 3020 ("Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum"), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento per il 2021 pari ad euro 300.000.000.

La relazione tecnica ribadisce, inoltre, il contenuto normativo recato dal comma 2.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla nota fornita dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, che affermano che i soli costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento delle operazioni elettorali trovano capienza nello stanziamento di bilancio disposto a legislazione vigente. Alla luce di tali chiarimenti non si formulano osservazioni.

Tanto premesso, si fa presente più in dettaglio, con particolare riferimento al comma 1, che prevede la votazione anche nella giornata del lunedì, che lo stesso deroga ad una disposizione dalla legge finanziaria per il 2014², la quale insieme ad altre misure ha consentito di ridurre il "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" da 400 a 300 milioni annui, stanziamento da ultimo confermato con la legge di bilancio 2021. Gli elementi forniti dalla relazione tecnica alla presente norma sono dunque volti a dimostrare che l'estensione delle operazioni di voto al lunedì, pur comportando talune maggiori spese, non sono tuttavia tali da superare lo stanziamento annuo disposto.

² Art. 1, comma 399.

ARTICOLO 3-*bis*

Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati³ per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione (comma 1).

Per l'attuazione delle norme sopra descritte è autorizzata la spesa di 37.301 euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

Sull'emendamento, la rappresentante del Governo ha reso una "valutazione non ostativa" nel corso della seduta della 5^a Commissione n. 388 del 7 aprile 2021 e la Commissione ha espresso parere non ostativo⁴.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma in esame, che comporta adempimenti ulteriori per l'amministrazione coinvolta, quantifica oneri per 37.301 euro per l'anno 2021 e provvede alla relativa copertura: la stessa è stata introdotta in prima lettura con un emendamento, di iniziativa parlamentare, non corredato di relazione tecnica⁵. Appare pertanto necessario acquisire i dati e gli elementi posti a base della quantificazione degli oneri indicati, ai fini della verifica della stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 2 dell'articolo 3-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi contenuta, pari a 37.031 euro per l'anno 2021, concernente prestazioni di lavoro straordinario del personale giudiziario in

³ A norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁴ Il parere sull'em. 3.0.100 (testo 3) era condizionato ex art. 81 Cost. alla sostituzione delle parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2021", ossia – sostanzialmente - alla delimitazione degli oneri al solo anno 2021. La condizione è stata accolta, in quanto l'emendamento è passato da "testo 3" a "testo 4".

⁵ Presso la Commissione Bilancio in sede consultiva la rappresentante del Governo ha reso una "valutazione non ostativa" sull'emendamento e la Commissione ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* nota precedente per la ricostruzione dell'*iter*.

occasione delle consultazioni elettorali, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conformemente a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile.

ARTICOLO 3-ter

Disposizioni in materia di fine mandato

Normativa vigente. L'articolo 4 del D. Lgs. n. 149/2011 ha posto, in capo alle province e ai comuni, l'obbligo di redigere una relazione di fine mandato. La relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, certificata dall'organo di revisione, trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente. La relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività svolte durante il mandato, con specifico riferimento, fra l'altro, a: sistema ed esiti dei controlli interni, eventuali rilievi della Corte dei conti, azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale, quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. Il comma 6 prevede che – in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale – per tre mensilità sia dimezzato l'importo dell'indennità di mandato e, rispettivamente, degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

L'articolo 4, ora descritto, e l'art. 1-*bis* del D.L. n. 174/2012 che vi ha apportato alcune modificazioni e integrazioni, sono privi di effetti sulla finanza pubblica.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, sopra descritto.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

Nell'**esame in prima lettura**, in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del **Governo** ha espresso un "avviso non ostativo" sull'emendamento 3.0.5 e la Commissione ha espresso sullo stesso parere non ostativo (seduta del 30 marzo 2021).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere essenzialmente ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 3-*quater*

Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni AFAM

La norma consente - per le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici in corso o da svolgere durante lo stato di emergenza - alle università ed alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di individuare⁶ modalità di svolgimento, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione del COVID-19 (comma 1).

Le procedure elettorali debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto oppure il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate (comma 2).

I soggetti che svolgono le funzioni degli organi collegiali o quelli subentrati, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi⁷ (comma 3).

Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'**esame in prima lettura**, in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del **Governo** ha dichiarato di non avere osservazioni sull'emendamento 3.0.21 (testo 3) e la Commissione ha espresso sullo stesso parere non ostativo (seduta del 7 aprile 2021).

Il testo 3 dell'emendamento, poi superato da un testo 4, era sostanzialmente identico all'articolo ora in esame, salvo che il comma 1 prevedeva la sospensione *ope legis* delle elezioni, mentre il testo attuale consente di individuare modalità di svolgimento rispettose delle misure di prevenzione epidemiologica.

⁶ In deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti

⁷ Anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge n. 240/2010 e dall'articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2003, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame si limitano a consentire alle Università e alle istituzioni AFAM di individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Stante la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) – riferita all’intero decreto legge e applicabile quindi anche all’articolo in esame introdotto nel corso dell’esame parlamentare - e il carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, non si formulano osservazioni nel presupposto che le istituzioni possano comunque provvedere a quanto previsto limitatamente alle relative disponibilità di bilancio: in merito a tale ricostruzione appare comunque opportuna una conferma.

Riguardo alle disposizioni che prevedono la *prorogatio* degli organi in carica e la loro sostituzione *ope legis* in caso di impossibilità sopravvenuta (commi 2-4), non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che la proroga e il passaggio di titolarità di un incarico avvengono, senza sovrapposizioni e, quindi, duplicazioni di emolumenti, nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente per l’indennità o la retribuzione dell’incarico medesimo.

ARTICOLO 4

Clausola di neutralità finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 4 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso, stabilendo che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione, nonché delle risorse stanziare sull’apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum⁸.

⁸ Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta uno stanziamento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni inclusi nel triennio 2021-2023.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in quanto, al di là del tenore letterale della disposizione, dal suo ambito di applicazione deve ritenersi comunque escluso l'articolo 3-*bis*, da cui derivano oneri oggetto di copertura, come in precedenza precisato.